

## **L.R. 7.11.22 n. 15 – SOSPENSIONE del VERSAMENTO del 2° ACCONTO IRAP per il periodo d'imposta 2022**

L'articolo 11 della Legge Regionale 7 novembre 2022 n° 15 ha disposto la sospensione del versamento del 2° acconto dell'IRAP dovuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021.

L'imposta regionale di cui si tratta è quella riferibile al valore della produzione netta, realizzata sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia nel predetto periodo d'imposta.

La norma dispone che detto versamento PUO' essere effettuato in sede di saldo, a giugno 2023; quindi rimane la facoltà per i contribuenti, destinatari dell'agevolazione, di non approfittarne, versando comunque il 2° acconto in scadenza a fine corrente mese, in tutto o in parte..

La possibilità di sospendere il versamento del 2° acconto IRAP è riservata ai soggetti che determinano la base imponibile (valore della produzione netta) secondo i criteri dettati dall'art. 10-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Si tratta dei contribuenti (soggetti collettivi esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo) che determinano il valore della produzione imponibile secondo il metodo reddituale (soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e) ed e-bis) ma, per questi ultimi, limitatamente alla produzione realizzata attraverso l'esercizio di attività commerciali) del D.Lgs. 446/1997.

Nel dettaglio, i soggetti sopra citati di cui all'art. 3, comma 1, sono i seguenti:

- Lettera a): le società di capitali ed enti commerciali, diversi dalle società;
- Lettera b): le società commerciali di persone;
- Lettera c): le società semplici e assimilate;
- Lettera e): enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, non residenti nel territorio dello Stato;
- Lettera e-bis): le amministrazioni pubbliche.

Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Si ricorda che, con decorrenza dal periodo d'imposta 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo in forma INDIVIDUALE non sono più soggette all'IRAP.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Rag. Roberto Reggi  
Studio BRC associati